

Direzione Generale

Prot. n. 33021 del 09/04/2021

Ufficio Trasferimento tecnologico

Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di riso DUCATO

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 82955 del 05/11/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di riso DUCATO, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;

VISTA la Determina n.413-UDG5 del 11/11/2020 con la quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di riso DUCATO e con cui, ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

CONSIDERATO l'Avviso prot. 87099 del 17/11/2020 pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 18/11/2020, recante l'Invito a presentare manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di riso DUCATO;

PRESO ATTO della Determina n. 35 del 25/01/2021 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali a conclusione del procedimento, con la quale è stata individuata la ditta idonea quale soggetto cui affidare la licenza;

CONSIDERATO lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di riso DUCATO che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

TENUTO CONTO che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto può essere avviata la fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1

Di approvare lo schema del “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso DUCATO” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all’Art. 1.

Articolo 3

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali per il seguito di competenza, nonché resa disponibile alla Direzione Generale del CREA.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI RISO 'DUCATO'

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 - 00198 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott., nella sua qualità di Direttore Generale, nato a il

E

..... (di seguito DITTA) con sede legale in, Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona del....., nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dall'art. 1, comma 381, della legge n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27/1/2017;
- ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA svolge attività di registrazione e tutela della varietà vegetali e in quanto tale è costitutore e responsabile del loro mantenimento in purezza, presso le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca;
- il CREA, intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- presso la sede di Vercelli del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali è stata costituita ed è mantenuta in purezza la varietà di riso 'Ducato' (codice SIAN n. 12765) iscritta con D.M. n. 2985 dell'8/2/2011 (G.U. 8/3/2011 n. 55) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- tale varietà è protetta, fino al 2037, con privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 33458 del 19/11/2012 rilasciata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali);
- il CREA, con determina dirigenziale n. 413-UGD5 dell'11/11/2020, ha autorizzato l'avvio del procedimento dell'Avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse per la stipula di un contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals" della varietà di riso 'Ducato';
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, ha inteso acquisire con Avviso (prot. CREA n. 87099 del 17/11/2020), pubblicato il 18/11/2020 sul sito web istituzionale dell'ente, manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals" della varietà di riso 'Ducato';
- la DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. CREA n. 93902 del 7/12/2020) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva;
- il CREA, con determina direttoriale n. 35 del 25/1/2021 del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione, in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals" della varietà di riso 'Ducato';

- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di riso 'Ducato'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione della varietà di riso 'Ducato' nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

Il CREA rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 1065/73 (*Regolamento di esecuzione legge n. 1096/71*) valutandone, di volta in volta, l'aderenza con il piano di sviluppo presentato dalla DITTA.

Potranno essere prodotte le categorie di sementi certificate Pre-base, Base, R1 e R2 e potrà essere venduto e commercializzato seme delle categorie predette. In caso di risoluzione contrattuale anticipata, come pure nel penultimo anno di attività del presente contratto, il CREA non rilascerà alcuna autorizzazione ex-art. 4 e la DITTA si impegna alla sola certificazione di semente di categoria R2.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà come da piano di sviluppo richiamato all'art. 7.

La DITTA attuerà, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'esecuzione del piano di sviluppo, l'attività di moltiplicazione sementiera esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea.

La DITTA attuerà l'attività di commercializzazione esclusivamente nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

La DITTA si impegna, anche mediante aziende/società ad essa collegate nell'attuazione del piano di sviluppo, a realizzare la moltiplicazione del seme, nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

La DITTA si impegna ad attivare, qualora non già avvenuto e seguire fino a conclusione, l'iter previsto per le ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica in singoli Paesi, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti, a titolarità CREA.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

Art. 3 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della prevista diffusione della varietà di riso 'Ducato', la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società collegate con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del

presente contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

La DITTA si obbliga, qualora venga attivata attività di moltiplicazione nei Paesi UE diversi dall'Italia, a comunicare, entro il mese di luglio di ogni anno:

- la destinazione e i quantitativi allocati;
- i nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA.

Art. 4 - Riconoscimento del costituutore, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale costituutore e responsabile del mantenimento in purezza della varietà della varietà di riso 'Ducato'. Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di riso 'Ducato'.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare in buona fede o confermare, salvo quanto previsto all'art. 6 in merito alla rivalutazione su base ISTAT e all'art. 7 in merito alla revisione del piano di sviluppo, i termini economici e tecnici, a cadenza quinquennale, fino al termine del contratto. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna:

- a sostenere il costo di mantenimento annuale della privativa CPVO fino alla scadenza del presente contratto e comunque fino alla sua eventuale risoluzione;
- a sostenere direttamente, fermo restando la titolarità dei diritti del costituutore e di quelli patrimoniali, in capo al CREA, tutte le eventuali spese necessarie all'ottenimento di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione nonché di ogni altra eventuale forma di tutela specifica in singoli Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, alla fine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di settembre, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE oppure di terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita a pila del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2021/22, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Royalties (€/t)
Pre-base e Base	
R1	
R2	

Il calcolo delle royalties da corrispondere è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati da CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

Il corrispettivo variabile (royalties) verrà rivalutato a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente all'adempimento del piano di sviluppo proposto di cui al successivo art. 7 e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: --- BIC/SWIFT:), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione nel territorio contrattuale della varietà di riso 'Ducato' indicando nella tabella sottostante il seguente piano di sviluppo e diffusione commerciale, presentato nella manifestazione di interesse, in cui i dati, espressi in tonnellate, si riferiscono all'obiettivo minimo di produzione certificata e venduta, comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

PIANO DI SVILUPPO (t/annue di seme certificato e venduto)					
Categoria di certificazione sementiera	Anno				
	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Pre-base / Base					
R1					
R2					

In caso il quantitativo annuale indicato nel piano non venisse raggiunto, la DITTA si impegna comunque a pagare al CREA il corrispettivo fisso (royalties), per singola categoria di certificazione sementiera, corrispondente all'obiettivo minimo indicato nel piano di sviluppo e diffusione commerciale.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, per due annualità consecutive, il CREA si riserva il diritto di rescindere il contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento del danno.

Il CREA, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire entro il 30 marzo di ogni anno, a partire dal 2023, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il 30 gennaio dell'anno precedente.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso all'operatore finale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

La DITTA accetta la revisione del piano di sviluppo e diffusione per i quinquenni successivi al primo con atti scritti integrativi.

Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'ente, a riportare o a far riportare la dicitura "*Rice variety selected by CREA-Italy*" su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di riso 'Ducato' e a far riportare la stessa dicitura su tutto il seme commercializzato.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini/locali nonchè a superfici agricole, al personale del CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

Art. 9 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di riso 'Ducato' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA, qualora compartecipi al processo di selezione, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per il quale il CREA si riserva di definire gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione, ferma restandone la totale proprietà del CREA.

Art. 10 - Garanzie e contraffazione

La varietà di riso 'Ducato' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto abbia immunità da difetti di qualsivoglia natura.

Con la sottoscrizione del contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà di riso 'Ducato' dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione o usi non autorizzati le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Art. 11 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 12 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto sia nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà di riso 'Ducato' ritornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate, potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dalla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento delle royalties dovute. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto e la verifica dell'avvenuta distruzione sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della

comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni. La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

Art. 13 - Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto a termini di legge. Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 12. In caso di recesso o risoluzione del contratto, la varietà di riso 'Ducato' tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato al precedente art. 12.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

Art. 15 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

S.S. 18 per Torino - km 2,5

13100 VERCELLI (VC)

Tel: +39-0161-391134

E-mail: ci.vercelli@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

p.c.

CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico

Via Po, 14

00198 ROMA (RM)

Tel: +39-06-47836458

E-mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it

PEC: crea@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....(*denominazione*)

.....(*indirizzo*)

Tel:

E-mail:

PEC:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 16 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente. Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. ... pagine, n. 10 premesse e n. 17 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

CREA

Il Direttore Generale

.....

(*firmato digitalmente*)

.....(*denominazione della DITTA*)

Il Legale Rappresentante

.....

(*firmato digitalmente*)